

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## TITOLO I

### Denominazione - sede

#### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Introbio, Viale della Vittoria 30, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Valsassina Polisportiva".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## TITOLO II

### Scopo - Oggetto - Durata

#### Articolo 2

L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

#### Articolo 3

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di pallacanestro, karate, fitness nelle sue diverse applicazioni. Ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibire all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a); l'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande

- a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.
- c) la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra i soci.
  - d) l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazioni cinematografici, sia in ambiti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto presso scuole e enti pubblici e privati.
  - e) l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.
  - f) la gestione di palestre e impianti sportivi polivalenti pubblici e privati
  - g) la realizzazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero quali sali di letture, ludoteche, videoteca, bar interno, ecc.
  - h) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero.
  - i) l'edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblica azione connessa alle attività sopra indicate.

#### **Articolo 4**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **TITOLO III**

#### **Associati**

#### **Articolo 5**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi come soci dell'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il sesto anno di età, che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi sociali.

Per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

La qualifica di socio viene acquisita in modo definitivo con la delibera del consiglio direttivo, la relativa iscrizione al libro è, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera.

#### **Articolo 6**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal consiglio direttivo a seguito della richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del consiglio direttivo. La qualità si perde per esclusione, per recesso, ovvero morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che

danneggi materialmente e moralmente l'associazione.

Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

#### **Articolo 7**

Diritti e doveri dei soci:

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- del diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- dell'elettorato attivo e passivo.
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'associazione.

Ciascuno socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal consiglio.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso - Esclusione**

#### **Articolo 8**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale.

Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.

Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci i cui responso è insindacabile.

## TITOLO V

### Risorse economiche - Patrimonio

#### Articolo 9

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

## TITOLO VI

### Organi dell'Associazione

#### Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e revisione contabile

Tutte le cariche sono gratuite, prive di qualsiasi tipo di remunerazione e possono essere affidate anche a non soci purché eletti

## Assemblea

### Articolo 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### Articolo 12

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura

dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

### **Articolo 13**

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 14**

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

### **Articolo 15**

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

## **Consiglio Direttivo**

### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

Il presidente e i consiglieri possono essere scelti fra i soci e non soci. E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Nella sua prima adunanza il consiglio direttivo nomina al suo interno il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 dei membri comunque almeno due volte all'anno.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data fissata della adunanza, nei casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno due giorni prima.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica

in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

j) Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal presidente e dal segretario.

## **Articolo 17**

### **Attribuzioni al consiglio direttivo**

Al consiglio direttivo spetta:

1. la gestione dell'associazione
2. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi
3. deliberare sull'ammissione dei soci
4. convocazione dell'assemblea
5. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione dell'assemblea.
6. predisporre lo schema del bilancio preventivo e il programma delle attività sociali per portarli in approvazione all'assemblea
7. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.
8. adottare i provvedimenti di radiazioni dei soci qualora si dovessero rendere necessari.
9. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Organo di Controllo**

### **Articolo 18**

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo (revisore contabile), composto da un presidente e due revisori, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione dei conti può essere formato anche da un revisore unico.

L'organo di revisione contabile vigila sulle delibere del consiglio direttivo, sulla gestione economica finanziaria dell'associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

**Articolo 19**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

**TITOLO VII**

**Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

**Articolo 20**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

**Articolo 21**

**Esercizio sociale. Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio viene chiuso il 31 dicembre 2023. Il consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione:

1. il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale
2. il rendiconto economico e finanziario almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
3. il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.
4. insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Spetta al consiglio direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 9 del D.Lgs n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

**Articolo 22**

**Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri essenziali che l'associazione deve tenere sono:

1. il libro dei soci
2. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea
3. il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

### **Articolo 23**

#### **Revisione dello statuto e scioglimento**

Per la revisione o modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4 quinti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4 quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4 quinti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta della legge.

### **Articolo 24**

#### **Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Norma finale**

### **Articolo 25**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21**

Il giorno lunedì 18 del mese di dicembre dell'anno 2023 alle ore 20.30 presso la sede legale dell'Associazione sita in Viale della Vittoria 30, Introbio (Lc) si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Matteo Colombo, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Giuseppe Malugani Maroni a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 8 associati in proprio e per delega, Dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21. Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative. Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti. Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante. L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione. Alle ore 22.00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

*Ha Eugenio Maroni*



REGISTRATO A LECCO IL

12/01/2024

Il Presidente

45

SERIE III

VERSATE €

ESENTIE

CUI €

(SANCIONE) IL FUNZIONARIO

Appollini P. C. OTTA  
INTESSA S. del delega del Direttore Provinciale